

## TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Cesalpinia Food S.r.l.		01/02/2007	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Cesalpinia Food S.p.A.		
Street Address:	Via Verdi 1, Frazione Asmonte		
City:	Ossona (MI)		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	20010		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1014479	FRIMULSION	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	2023935350		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	202-638-6666		
Email:	trademark@jhip.com, rpierce@jhip.com, jholman@jhip.com		
Correspondent Name:	John Clarke Holman		
Address Line 1:	Jacobson Holman PLLC		
Address Line 2:	400 7th St., NW		
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20004		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	T39531US0		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:			

OP \$40.00 1014479

Address Line 1:  
Address Line 2:  
Address Line 3:  
Address Line 4:


NAME OF SUBMITTER:	John Clarke Holman
Signature:	/John Clarke Holman/
Date:	07/10/2013

**Total Attachments: 22**

source=frimulsion cesalpini spa con#page1.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page2.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page3.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page4.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page5.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page6.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page7.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page8.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page9.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page10.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page11.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page12.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page13.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page14.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page15.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page16.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page17.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page18.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page19.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page20.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page21.tif  
source=frimulsion cesalpini spa con#page22.tif

I, Paola Ruggiero, of 10 Via Borgonuovo, MILAN, Italy, do solemnly and sincerely declare:

1. That I am well acquainted with the Italian and English languages;
2. That this translation is an accurate translation from the Italian of part of the following document:  
- Minutes of the meeting of Cesalpinia Food S.r.l.

  
\_\_\_\_\_  
(Paola Ruggiero)

[Stamp: Dr.ssa Anna Albini - Notary in Milan]

[Stamp: Registered with the Revenue Office of Milan 1 on 12<sup>th</sup>  
January 2007, under № //, Series //, Public Deeds, Paid € 171.72]

[Seal: Dr.ssa Anna Albini - Notary in Milan]

Notary's Index № 18879

Collection № 4049

MINUTES OF THE MEETING

of the company "CESALPINA FOOD S.r.l."

THE ITALIAN REPUBLIC

On this second day of January two thousand and seven

2<sup>nd</sup> January 2007

in Milan, via Senato no. 20,

at 10:30 a.m.

before me, dr.ssa ANNA ALBINI, Notary in Milan, member  
of the Board of Notaries of Milan, appeared:

- Ms. Francesca FRIGERIO, born in Seregno, on 12<sup>th</sup> June  
1978, residing in Milan, via Vittor Pisani no. 16,

known to me personally to be such, who, in her capacity  
as representative by virtue of proxy issued by the  
single shareholder, declares to me that in this place,  
on this day and at this time, pursuant to the articles  
of association, the meeting of the following company  
has been convened:

"CESALPINA FOOD S.r.l."

a company with a single shareholder, having its  
registered office in Ossona (Milan), via Verdi no. 3,

corporate capital € 500,000.00 (EUR five hundred thousand), fully paid-up, registered with the Business Register of Milan under registration number and with Tax Payer's Code 05062740963, in order to resolve on the following

agenda

- 1) Amendment to the corporate purpose;
- 2) Transformation into joint-stock company; resolutions relating and consequent thereto;
- 3) Conferment of auditing control duties; resolutions relating and consequent thereto.

- OMISSIS -

2. To turn the company from its current form of business organisation into joint-stock company, under the corporate name of "Cesalpina Food S.p.A.", by keeping the registered office, the duration, and the closing date of the fiscal years of the transformed company unchanged, with the corporate purpose as resolved above, which will correspond, in the new numbering of the articles of association, to the new article no. 2;

- OMISSIS -

N.18879 di repertorio n.4049 di raccolta

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----  
----- della società "CESALPINIA FOOD S.R.L." -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno due gennaio duemilasette -----  
----- 2 gennaio 2007 -----

a Milano, via Senato n.20 -----  
alle ore dieci e trenta minuti -----

davanti a me ANNA ALBINI Notaio residente a Milano, iscritto  
al Collegio Notarile di Milano è presente la signora: -----

- FRIGERIO FRANCESCA nata a Seregno il 12 giugno 1978,  
domiciliata a Milano, via Vittor Pisani n.16, -----

della cui identità personale sono certo, la quale, quale  
rappresentante per delega dell'unico socio, mi dichiara che  
in questo luogo, giorno e ora è stata convocata, ai sensi di  
statuto sociale, l'assemblea della società -----

----- "CESALPINIA FOOD S.R.L." -----  
società con unico socio, con sede legale in Ossona (MI), via

Verdi n.3, capitale sociale Euro 500.000 (cinquecentomila),  
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di  
Milano numero di iscrizione e codice fiscale 05062740963, ---  
per deliberare sul seguente -----

- ordine del giorno -----
- 1) Modifica dell'oggetto sociale; -----
  - 2) Trasformazione in società per azioni; delibere inerenti e  
conseguenti; -----
  - 3) Attribuzioni funzioni di controllo contabile; delibere  
inerenti e conseguenti. -----

La dottoressa Francesca Frigerio, che dichiara di intervenire  
quale delegato dell'unico socio, in assenza del Presidente  
del Consiglio di amministrazione, mi chiede quindi di  
redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io Notaio aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue:  
assume la presidenza dell'Assemblea, in assenza del  
Presidente del consiglio di amministrazione e dei consiglieri  
(tranne due qui presenti in audioconferenza), su designazione  
unanime degli intervenuti e degli aventi diritto, la medesima  
Francesca Frigerio, quale delegato dell'unico socio, la quale  
mi dichiara che: -----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di  
convocazione spedito via mail e via fax il 22 dicembre 2006; -  
- è presente l'unico socio "Tate & Lyle Investments Limited",  
con sede in Londra, Sugar Quay, Lower Thames Street, società  
di nazionalità inglese, proprietaria dell'intero capitale  
sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila), rappresentata  
dalla dottoressa Francesca Frigerio in forza di regolare  
delega acquisita agli atti sociali; -----

- che del consiglio di amministrazione sono collegati in  
audioconferenza i consiglieri Carlo Salari e Francesco  
Zuccalà, mentre sono assenti giustificati il Presidente Mark

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO MILANO 1


il 12.01.2007

af N. ....

S. ....

Atti PUBBLICI

Esatti Euro 171.72



TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0344

Leslie White e i consiglieri Maria Immacolata Pescatore, Anne Yolande Marcelle De Jaeger, Olivier Rigaud, Andrea Gianbattista Bertoni. -----

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Pierluigi Brumana, e il sindaco effettivo dott. Andrea Savino, mentre risulta assente giustificato il sindaco effettivo dott.ssa Mara Palacino; -----

- di aver accertato che, ai sensi della normativa vigente, l'unico socio presente in assemblea è legittimato al voto per la quota di capitale da esso posseduta, secondo quanto risulta dal libro soci; -----

- che tutti i presenti sono perfettamente informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

La dottoressa Francesca Frigerio dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita, sia per la tempestività della convocazione sia per il capitale presente, per deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione. --

Il Presidente propone di modificare l'oggetto sociale, sostituendo al primo comma dell'articolo 2, alle attuali attività le seguenti: -----

"- lo sviluppo, la produzione ed il commercio, sia in campo nazionale sia in campo internazionale, anche attraverso l'assunzione di rappresentanze, di addensanti, dolcificanti e altri additivi e ingredienti alimentari, le diverse conseguenti applicazioni, il relativo know-how e l'assistenza tecnica; -----

- la prestazione di consulenza e servizi alle società del gruppo e a terzi; -----

- l'acquisizione, lo sviluppo, lo sfruttamento, la gestione e la commercializzazione di brevetti, marchi, licenze, know-how e altri diritti di proprietà industriale.", lasciando invariati i rimanenti periodi. -----

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni della proposta operazione di trasformazione della società dalla sua attuale forma a quella di società per azioni, con la denominazione sociale di Cesalpinia Food S.p.a. -----

In particolare propone la suddivisione del capitale in numero 100 (cento) azioni nominative del valore nominale di Euro 5.000 (cinquemila) ciascuna. -----

Il Presidente presenta e illustra all'assemblea il testo di statuto sociale della società nella nuova forma di società per azioni, commentandolo, precisando che rimangono invariati la durata, la data di chiusura degli esercizi, la denominazione sociale, il capitale sociale, l'oggetto recepisce quanto sopra proposto, mentre, in conformità alla disciplina legale in materia di poteri degli amministratori nella società per azioni, sono stati modificati i poteri dell'amministratore unico, equiparandoli a quelli che già

TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0345

erano previsti per il consiglio di amministrazione, ovvero conferendo anche all'amministratore unico tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e ciò ai sensi dell'articolo 2380 bis del codice civile. -----

Da ultimo il Presidente informa gli intervenuti dell'opportunità di conferire la funzione del controllo contabile di cui all'art.2409 bis del codice civile, ora svolta dal Collegio Sindacale, alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., illustrando all'assemblea termini e condizioni per lo svolgimento di tale funzione. ----

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Pierluigi Brumana, il quale, a nome del Collegio sindacale, esprime parere favorevole all'attribuzione della funzione del controllo contabile alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. -----

Per tutte quante le delibere sopra proposte, il Presidente dichiara che il capitale sociale è interamente versato ed esistente, e a tale dichiarazione si associa il Presidente del Collegio Sindacale a nome dell'intero Collegio. -----

Poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e mette ai voti mediante comunicazione verbale il seguente testo di deliberazione: -----

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, -----

delibera: -----

1. di modificare l'oggetto sociale come sopra proposto, sostituendo alle attuali attività le seguenti e di modificare quindi l'articolo relativo all'oggetto sociale come segue: ---

lo sviluppo, la produzione ed il commercio, sia in campo nazionale sia in campo internazionale, anche attraverso l'assunzione di rappresentanze, di addensanti, dolcificanti e altri additivi e ingredienti alimentari, le diverse conseguenti applicazioni, il relativo know-how e l'assistenza tecnica; -----

la prestazione di consulenza e servizi alle società del gruppo e a terzi; -----

l'acquisizione, lo sviluppo, lo sfruttamento, la gestione e la commercializzazione di brevetti, marchi, licenze, know-how e altri diritti di proprietà industriale", modificando di conseguenza il primo comma dell'articolo 3 dello statuto sociale. -----

La società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, prestando anche fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia di genere, sia personale sia reale, anche nell'interesse e per obbligazioni di terzi. -----

La società può altresì assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese

  
TRADEMARK



aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché in via non prevalente ed in funzione strumentale al perseguimento dei propri scopi. -----

È tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività di carattere finanziario riservata a norma di legge." -----

2. di trasformare la società dalla sua attuale forma in società per azioni, con la denominazione sociale di "Cesalpinia Food S.p.A.", mantenendo invariati la sede, la durata, e la data di chiusura degli esercizi della società trasformata, con l'oggetto sociale come sopra deliberato, che diverrà, nella nuova numerazione dello statuto sociale, il nuovo articolo 2; -----

3. di stabilire che il capitale sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila), sia rappresentato da n. 100 (cento) azioni da nominali Euro 5.000 (cinquemila) ciascuna, azioni che vengono attribuite interamente all'unico socio Tate & Lyle Investments Limited ; -----

4. di autorizzare il consiglio di amministrazione ad emettere le azioni e a intestarle come sopra indicato; -----

5. di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo statuto sociale nel testo illustrato dal Presidente, nel quale risulta anche modificato l'articolo 2 relativo all'oggetto sociale come sopra deliberato, ed attribuiti, ai sensi dell'articolo 2380 bis del codice civile, anche all'amministratore unico pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, statuto che a richiesta della parte si allega a quest'atto sotto la lettera "A"; -----

6. di stabilire che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri. - Ad amministrare la società, fino alla attuale scadenza, ovvero fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 marzo 2007, viene confermato il consiglio di amministrazione attualmente in carica, composto da sette membri, e precisamente: -----

- WHITE MARK LESLIE nato a Berkeley (Gran Bretagna) il 26 ottobre 1959, residente in Ossona (MI) via Verdi n.3, codice fiscale WHT MKL 59R26 Z114U, Presidente; -----

- SALARI CARLO nato a Ponte San Pietro (BG) il 1° febbraio 1947, residente in Ponte San Pietro (BG), via Marconi n.21, codice fiscale SLR CRL 47B01 G856J, Consigliere; -----

- RIGAUD OLIVIER nato a Parigi (Francia) il 14 novembre 1964, residente in Ossona, via Verdi n.3, codice fiscale RGD LVR 64S14 Z110X, Consigliere; -----

- PESCATORE IMMACOLATA nata a Leicester (Gran Bretagna) il 23 aprile 1968, residente in Ossona, via Verdi n.3, codice fiscale PSC MCL 68D63 Z114C, Consigliere; -----

- DE JAEGER ANNE YOLANDE MARCELLE nata a Gent (Belgio) il 7 luglio 1971, residente in Ossona (MI), via Verdi n.3, codice

**TRADEMARK**

**REEL: 005066 FRAME: 0347**

fiscale DJG NYL 71L47 Z103Y, Consigliere; -----  
- ZUCCALA' FRANCESCO nato a Milano il 17 gennaio 1966,  
residente in Milano, via Sant'Antonio Maria Zaccaria n.1,  
codice fiscale ZCC FNC 66A17 F205Q, Consigliere; -----  
- BERTONI ANDREA GIANBATTISTA nato ad Alassio (SV) il 18  
marzo 1946, residente in Novara, via Argenti n.10, codice  
fiscale BRT NRG 46C18 A122B, Consigliere; -----  
e di stabilire che il consiglio di amministrazione compia  
tutte le operazioni, sia di carattere ordinario che  
straordinario, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto  
sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione  
della società e della facoltà di compiere tutti gli atti  
ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli  
scopi sociali; -----  
7. di confermare l'attuale Collegio Sindacale, composto da  
tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica  
fino alla attuale scadenza, e quindi per i prossimi tre  
esercizi, fino alla data dell'assemblea che verrà convocata  
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si  
chiuderà il 31 marzo 2009, e precisamente: -----  
- BRUMANA PIERLUIGI nato a Bergamo il 30 gennaio 1960, codice  
fiscale BRM PLG 60A30 A794L, Presidente; -----  
- PALACINO MARA nata a Desio (MI) il giorno 8 novembre 1970,  
codice fiscale PLC MRA 70S48 D286S, sindaco effettivo; -----  
- SAVINO ANDREA nato a Milano il 4 ottobre 1974, codice  
fiscale SVN NDR 74R04 F205V, sindaco effettivo; -----  
- ANGERETTI LUCA nato a Stresa (VB) il giorno 11 maggio 1973,  
codice fiscale NGR LCU 73E11 I976V, sindaco supplente; -----  
- BUSCHINI GIANFRANCO nato a Premosello Chiovenda (VB) il  
giorno 2 ottobre 1968, codice fiscale BSC GFR 68R02 H037T,  
sindaco supplente; -----  
tutti domiciliati a Milano, via Vittor Pisani n.16. -----  
e di determinare l'emolumento annuale dei sindaci per la loro  
durata nella misura delle tariffe professionali pro tempore  
vigenti; -----  
8. di nominare quale soggetto incaricato del controllo  
contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, la  
società di revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.a.", con  
sede in Milano, via Monterosa 91, che con D.M.12 dicembre  
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
Italiana supplemento n. 100 IV Serie Speciale del 29 dicembre  
2000, è stata iscritta nel "Registro dei Revisori Contabili"  
secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo del 27  
gennaio 1992 n.88, con decorrenza giuridica 29 dicembre 2000,  
con il numero progressivo 119644, iscritta al Registro  
dell'Albo Consob al n.43, che durerà in carica per tre  
esercizi, e pertanto fino alla data dell'assemblea che verrà  
convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si  
chiuderà il 31 marzo 2009, attribuendole, per l'espletamento  
di tali funzioni, l'emolumento annuo lordo di Euro 27.000

  
TRADEMARK

(ventisetteemila) a fronte di 300 (trecento) ore annue preventivate, fatti salvi eventuali adeguamenti del compenso sopra indicato, da concordarsi tra le parti sulla base dell'effettivo numero di ore impiegate. -----

9. di conferire al consiglio di amministrazione tutti i poteri per l'esecuzione della qui deliberata trasformazione, compresi i poteri per effettuare le necessarie od opportune trascrizioni e volture presso i Pubblici Uffici, dando atto a tal fine che la società è proprietaria di autoveicoli, brevetti, marchi e di immobili in Comune di Noto (SR)."

-----

Il Presidente mi dichiara quindi che l'assemblea, con voto favorevole, manifestato mediante comunicazione verbale, dell'unico socio possessore dell'intero capitale sociale, ha approvato il precedente testo di deliberazioni. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore dodici e dieci minuti. -----

La parte mi dichiara che l'importo complessivo approssimativo delle spese di quest'atto ammonta ad Euro 7.500 (settemilacinquecento). -----

Di quest'atto, unitamente all'allegato, ho dato lettura alla parte. -----

Consta di tre fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per undici facciate intere e per parte della dodicesima. -----

F.to: FRANCESCA FRIGERIO -----

F.to: ANNA ALBINI NOTAIO -----

Allegato "A" al n.18879/4049 di repertorio -----

----- STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI -----

----- TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE -----

Art. 1 DENOMINAZIONE -----

E' costituita una società per azioni avente la denominazione:  
"Cesalpinia Food S.p.a." -----

Art. 2 OGGETTO SOCIALE -----

La società ha per oggetto: -----

- lo sviluppo, la produzione ed il commercio, sia in campo nazionale sia in campo internazionale, anche attraverso l'assunzione di rappresentanze, di addensanti, dolcificanti e altri additivi e ingredienti alimentari, le diverse conseguenti applicazioni, il relativo know-how e l'assistenza tecnica; -----

- la prestazione di consulenza e servizi alle società del gruppo e a terzi; -----

- l'acquisizione, lo sviluppo, lo sfruttamento, la gestione e la commercializzazione di brevetti, marchi, licenze, know-how e altri diritti di proprietà industriale. -----

Essa può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale sia reale, anche nell'interesse e per obbligazioni di terzi. -----

Può altresì assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché in via non prevalente ed in funzione strumentale al perseguimento dei propri scopi. -----

È tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività di carattere finanziario riservata a norma di legge. -----

Art. 3 DURATA DELLA SOCIETA' -----

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI -----

1. La società ha sede in Ossona (MI); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. -----

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo. -----

3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo. -----

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. -----

  
TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0350

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

Art. 5 CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI -----

1. Il capitale sociale è di euro 500.000 (cinquecentomila). --
2. Il capitale sociale è diviso in numero 100 (cento) azioni nominative, da nominali Euro 5.000 (cinquemila) ciascuna, rappresentate da certificati azionari. -----
3. Ogni azione dà diritto a un voto. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedenti. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, salvo le eccezioni ammesse dalla legge. -----
4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni. -----
5. L'assemblea straordinaria degli azionisti potrà deliberare la riduzione del capitale sociale nei casi e con le modalità previsti dalla legge. -----

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----

1. In caso di trasferimento di azioni o diritti di sottoscrizione e di prelazione per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione precisandosi che, per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti. -----
2. Il diritto di prelazione è escluso e pertanto il trasferimento delle azioni e/o dei diritti è libero nel caso di cessione fra ascendenti, discendenti o coniuge del socio o nel caso di cessione a società controllanti, controllate e/o collegate. -----
3. E' pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria. -----
4. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prela-

TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0351

zione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti. -----

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. -----

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. -----

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta. -----

8. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, se la vendita a terzi non è effettuata entro tre mesi dal ricevimento dell'offerta, torna ad operare il diritto di prelazione. -----

9. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicchè la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società. -----

#### Art. 7 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE. -----

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. -----

#### Art. 8 FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' -----

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro-

TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0352

porzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -----

#### TITOLO III - OBBLIGAZIONI -----

##### Art. 9 OBBLIGAZIONI -----

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, del Codice Civile, è deliberata dall'organo amministrativo. -----

#### TITOLO IV - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE -----

##### Art. 10 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE -----

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile e seguenti. -----

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo amministrativo. -----

#### TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI -----

##### Art. 11 LUOGO DI CONVOCAZIONE -----

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera. -----

##### Art. 12 CONVOCAZIONE -----

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. ----

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. -----

3. Anche in deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, l'assemblea può essere convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

##### Art. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA -----

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno. -----

2. Per essere ammessi all'Assemblea gli azionisti debbono es-

**TRADEMARK**

**REEL: 005066 FRAME: 0353**

sere iscritti nel libro dei soci almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. -----

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

4. In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. ----

**Art. 14 RAPPRESENTANZA** -----

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica. La delega può essere conferita per più assemblee. -----

**Art. 15 PRESIDENZA** -----

1. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio d'Amministrazione oppure, in caso di sua mancanza, assenza, o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria dell'assemblea nel luogo in cui è presente l'amministratore unico o il presidente del Consiglio d'Amministrazione, da persona eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice. -----

2. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. -----

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

**Art. 16 QUORUM** -----

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si considerano regolarmente costituite e deliberano secondo le maggioranze previste dall'art. 2368 del codice civile, ed even-

**TRADEMARK**

**REEL: 005066 FRAME: 0354**



tualmente, in seconda convocazione, dall'art. 2369 del codice civile. -----

2. Il verbale dell'assemblea deve indicare il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

**Art. 17 ASSEMBLEE SPECIALI** -----

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti: -----

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie; -----

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni. -----

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al paragrafo 1 che precede sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale. -----

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del Codice Civile. -----

**TITOLO VI - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,**

**CONTROLLI** -----

**Art. 18 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'** -----

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del Codice Civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, ovvero all' Amministratore Unico. Spetta all'assemblea determinare la forma di amministrazione e di nominare l'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti stessi. -----

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l' approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica). Gli amministratori sono rieleggibili. ----

3. Nel caso in cui venga a mancare un solo componente del Consiglio d'Amministrazione, gli altri amministratori provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. -----

4. Se cessano dalla carica due o più componenti del Consiglio d'Amministrazione, l'intero Consiglio d'Amministrazione decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui del Consiglio d'Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, si considera venuta meno la maggioranza quando a dimettersi è il Presidente, unitamente a tanti membri che insieme al Presidente compongono la metà dei compo-

**TRADEMARK**

**REEL: 005066 FRAME: 0355**

nenti del Consiglio di Amministrazione. -----

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti del Consiglio d'Amministrazione all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. -----

6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. -----

7. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. -----

8. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

#### Art. 19 ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o da almeno uno dei membri del collegio sindacale. -----

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio d'Amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato. Sono altresì valide le riunioni del consiglio di amministrazione con la presenza della mag-

TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0356

gioranza dei componenti del consiglio stesso, ancorché non convocate ritualmente, allorché consti il consenso per iscritto degli amministratori e dei sindaci assenti che abbiano rinunciato ai termini di convocazione e che si siano dichiarati informati della riunione e degli argomenti in discussione. -----

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Vice-Presidente, se nominato, o dal Presidente del Collegio sindacale o da uno dei sindaci effettivi. -----

5. Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. -----

7. Il Consiglio è presieduto dal presidente del Consiglio d'Amministrazione oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria della riunione del Consiglio nel luogo in cui è presente il presidente, da persona eletta dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza semplice. -----

8. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, fatto salvo quella di costituzione del patrimonio destinato a specifici affari, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Qualunque modalità di espressione del voto sia adottata, deve, in ogni caso, consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano. -----

9 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corri-

TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0357

spondenza. -----

10. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

11. Il verbale deve indicare: -----

a. la data dell'adunanza; -----

b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti; -----

c. su richiesta dei membri del Consiglio d'Amministrazione, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, ivi incluso il loro dissenso alle operazioni deliberate; e -----

d. il risultato delle votazioni; -----

Art. 20 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio d'Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni, sia di carattere ordinario che straordinario, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

2. Spetta al Consiglio d'Amministrazione l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative inderogabili. -----

----- Art. 21 PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, -----

----- AMMINISTRATORI DELEGATI -----

1. Il presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. -----

2. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile. -----

3. La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e quella di amministratore delegato possono sommarsi nella medesima persona. -----

4. Pur in presenza di altri amministratori delegati, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione possono essere conferite anche deleghe operative. -----

5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio d'Amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. -----

Art. 22 RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado

TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0358

di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: -----

a) al presidente del Consiglio d'Amministrazione; -----

b) all'amministratore unico; -----

c) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati; -----

2. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. -----

**Art. 23 AMMINISTRATORE UNICO** -----

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, ad esso sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la nomina di direttori e di procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, nonché le prerogative riservate al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

**Art. 24 COLLEGIO SINDACALE** -----

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente. -----

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. -----

3. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. -----

4. La retribuzione annuale del collegio sindacale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, sulla base dei criteri e delle tariffe stabilite dalle norme dell'ordinamento professionale. -----

**Art. 25 CONTROLLO CONTABILE** -----

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea degli azionisti, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409 *bis*, del Codice Civile, dal collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione. Il collegio sindacale, se investito dall'assemblea degli azionisti di effettuare il controllo contabile, può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori appositamente incaricati purché revisori contabili o società di revisione. -----

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 *quinquies* del Codice Civile. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. -----

**TRADEMARK**

**REEL: 005066 FRAME: 0359**

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso il Presidente del collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione. -----

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO -----

Art. 26 ESERCIZI SOCIALI E UTILI -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) marzo di ogni anno. -----

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: -----

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono. -----

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo. -----

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale. --

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE -----

Art. 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. -----

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. -----

TRADEMARK

REEL: 005066 FRAME: 0360

Art. 29 FORO COMPETENTE -----

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. -----

TITOLO X - NORME FINALI -----

Art. 30 LEGGE APPLICABILE -----

1. Al presente statuto si applica la legge italiana. -----

Art. 31 COMUNICAZIONI -----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza e la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. -----

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico depositati presso la sede della società.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. -----

4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. -----

Art. 32 COMPUTO DEI TERMINI -----

1. Salvo quanto disposto da specifiche disposizioni imperative di legge o da altre disposizioni del presente statuto, i termini previsti nel presente statuto non vanno considerati come "liberi". -----

F.to: FRANCESCA FRIGERIO -----

F.to: ANNA ALBINI NOTAIO -----

SPAZIO BIANCO ANNULLATO

C  
N  
U  
M

fan  
nt  
nt  
--  
--  
--  
--  
en  
ite  
lo  
c  
e  
o  
o  
--  
--  
--  
--  
l

Copia conforme all'origi-  
nale in carta libera per gli  
usi consentiti dalla legge.  
Milano, 12.01.2007

